

che riguardano le costruzioni, non potrà mai essere infirmato il nostro diritto che viene dalla legge. Dopo questi brevi parole, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Verrebbe ora l'ordine del giorno dell'onorevole Chimienti, ma egli ha dichiarato di rimetterne lo svolgimento alla discussione del capitolo 121. Dò quindi lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Fulci Ludovico:

« La Camera invita l'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè voglia proporre quelle modificazioni che l'esperienza suggerisce come necessarie alla legge 27 dicembre 1896, la quale regola la concessione delle tranvie a trazione meccanica, specie per l'articolo 39 che vieta a Comuni e Provincie l'esercizio delle tramvie. »

Domando se quest'ordine del giorno sia secondato

(È secondato).

Essendo secondato, l'onorevole Fulci Ludovico ha facoltà di svolgerlo.

Fulci Ludovico. Non è questo il momento di discutere tale grave argomento, che si riferisce alla legge del 1895 sulle ferrovie secondarie e sulle tranvie. L'argomento meriterebbe una lunga disamina, che non è consentita nè dall'ora del tempo, nè dalla non dolce stagione. Mi limito quindi a poche parole in stile telegrafico, tanto per rivelare il mio pensiero.

Prego l'onorevole ministro perchè voglia, con la competenza che lo distingue, esaminare questa legge in rapporto allo svolgimento e ai progressi, che questa industria tranviaria ha avuto in questi ultimi tempi in Italia, e lo prego di considerare che l'articolo 35 della legge del 1895 vieta alle amministrazioni locali, ai municipi ed alle Provincie, di esercitare le tranvie. Questa disposizione, che rispondeva ad un ordine di idee di altri tempi, veramente non so quanto risponda alle odierne tendenze. Comprendo come possa non essere conveniente che l'esercizio tranviario sia affidato ai Comuni ed alle Provincie, quantunque in altri paesi la municipalizzazione di questi servizi abbia fatto buona prova.

Però mi permetto di notare che, impedendosi l'esercizio delle tranvie ai Comuni ed alle Provincie, si toglie un'arma potente

alle amministrazioni locali nei contratti con gli appaltatori. L'esperienza ha provato infatti, che l'articolo 35 dà un'arma potentissima agli appaltatori contro gli interessi delle amministrazioni locali. Essi, che sanno che i municipi e le Provincie non possono esercitare le tranvie, s'impongono con tutti i mezzi perchè sanno che la violazione dei contratti e il negarsi a rinnovarli, può essere di grandissimo ostacolo ai Comuni ed alle Provincie; ed i Comuni e le Provincie, che vedono in queste tranvie una grande parte di interessi delle popolazioni, sono costrette a subire tutte le condizioni usuraie, che gli appaltatori fanno nell'esercizio delle tranvie.

Ora io non dico, che debba darsi completa facoltà ai Comuni ed alle Provincie di esercitare le tranvie, dico che quest'esercizio va subordinato ad alcune condizioni legali e finanziarie. Però a tutto questo può provvedere benissimo l'autorità tutoria senza bisogno di un divieto della legge, il quale non può che essere d'aiuto agli appaltatori contro le pubbliche amministrazioni.

Sarebbe questo un tema meritevole di maggiore svolgimento e di più larga discussione; ma non è questo il momento di fare lunghe discussioni. Perciò mi limito ad esprimere il mio pensiero, sicuro che l'onorevole ministro vorrà prenderlo in considerazione.

Presidente. Segue l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Vallone:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge speciale per quel che riguarda l'ordinamento delle strade vicinali, da potere essere coordinato, possibilmente, con un progetto di codice agrario. »

Domando se quest'ordine del giorno sia secondato.

(È secondato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vallone.

Vallone. Parlerò brevemente su un argomento che da moltissimo tempo attende la sua soluzione. Se per poco si consideri che in Italia ingenti somme sono state spese per lavori pubblici dal 1862 ad oggi tanto da raggiungere il mezzo milione al giorno, si vede come l'Italia sia l'unico paese che nella storia della civiltà, dia l'esempio di una vera resurrezione dopo una servitù ed una decadenza secolare.